TIROCINIO DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE ED ALLARIABILITAZIONE (DGR n. 620 del 18/5/2020)

A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' ANNO 2020 CUP G17H03000130001

Attuazione dell'Accordo del 22 gennaio 2015 approvato in sede di Conferenza Permanente per i rapportitra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 4, del Dlgs n. 281/97, denominato "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione"

CONVENZIONE

STIPULATA IN DATA _____

TRA

La Società della Salute Amiata Senese e Vald'Orcia-Valdichiana Senese, in qualità di "Soggetto promotore", con sede in Piazza Grande, 1 – 53045 Montepulciano (SI) Codice fiscale/partita IVA 90017690521 rappresentato dal Dottor Marco Picciolini nato/a a San Gimignano il 27/07/1959 di seguito denominata SdS Amiata Senese e Vald'Orcia-Valdichiana Senese, in qualità di Direttore

E

_____, in qualità di "Soggetto ospitante", con sede legale in _____ Codice fiscale/partita IVA _____ rappresentato da_____ nato/a a _____ il _____ Settore Aziendale_____ (ATECO2007) in qualità di _____

PREMESSO CHE:

- con Legge di Stabilità 2016 del 28/12/2015 n.208 art.1 comma 386, è stato istituito il Fondo per la lotta alla Povertà e all'esclusione sociale;
- la prima finalità del Fondo, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 147 del 2017, è il finanziamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla povertà attivati in favore dei beneficiari del Reddito di cittadinanza nell'ambito della definizione del Patto per l'inclusione sociale e della attuazione dei sostegni in esso previsti;
- con Decreto Lavoro 48/2023 convertito poi in Legge 85 del 3 luglio 2023, è stato istituito dal 1° gennaio 2024 l'Assegno di Inclusione quale nuova misura di contrasto alla povertà;
- con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 41 REG.UFF. 2024.0001033 del 19.01.2024 veniva ampliata la platea dei destinatari degli interventi, oltre ai beneficiari dell'AdI, anche ai nuclei familiari e agli individui in simil condizioni di disagio economico per i quali sussiste una presa in carico sociale;
- nell'ambito degli interventi e dei sostegni da attivare nel progetto personalizzato a valere sulla QSFP sono inclusi i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione;

- con Delibera di Giunta RT n.620 del 18/05/2020 sono state approvate le disposizioni per la realizzazione dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione (di seguito denominate "Disposizioni"), in favore delle persone prese in carico dal servizio sociale professionale o dai servizi sanitari competenti che necessitano di percorsi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento ai fini dell'inclusione socio-lavorativa e dell'acquisizione di autonomia personale, in attuazione delle Linee Guida di cui all'Accordo del 22 gennaio 2015, ai sensi dell'art. 4 del Dlgs n. 281/97, approvato in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;
- i tirocini di cui alla Delibera di Giunta regionale n.620 del 18/05/2020, oggetto della presente Convenzione:
  - costituiscono una misura di attivazione sociale, espressamente finalizzata a sostenere processi di empowerment e autonomia a livello personale, familiare e sociale e non sono configurabili come rapporti di lavoro;
  - non concorrono a determinare la copertura della quota di riserva ai sensi dell'art. 3 della L. 68/99;
  - non determinano la costituzione di rapporti di lavoro con il soggetto ospitante;
- in conformità con quanto stabilito dalla L.R. n. 41/2005 e dalla L.R. n. 40/2005, per presa in carico si intende la funzione esercitata dal servizio sociale professionale o sanitario territoriale, in favore di una persona o di un nucleo familiare, in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi integrati di valutazione multidimensionale, consulenza, orientamento e analisi.
- per ciascun tirocinante le attività oggetto del tirocinio devono essere coerenti con il percorso assistenziale personalizzato (di seguito denominato "PAP") definito in sede di presa in carico;
- ai sensi delle Disposizioni approvate con delibera di Giunta regionale 620 del 18/05/20, il Soggetto ospitante deve:
  - essere in regola con la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, non avere effettuato licenziamenti per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nei termini individuati dall'articolo 86 ter, comma 1, lettera c) del DPGR 47/R del 2003, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative, né avere in corso procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria a zero ore, fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative, né procedure di cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga, né contratti di solidarietà difensivi per mansioni equivalenti a quelle del Tirocinio;
  - utilizzare il tirocinio esclusivamente per attività compatibili con gli obiettivi di inclusione sociale e di reinserimento di cui alla Delibera di Giunta regionale n.620 del 18/05/2020. Non può utilizzareil tirocinio per sostituire i contratti a termine, per sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all'interno della propria organizzazione.
- ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), i tirocinanti di cui alla presente Convenzione devono essere intesi come "lavoratori" ai fini ed agli effetti delle disposizioni del medesimo decreto;
- il Soggetto ospitante è in regola con l'applicazione dei Contratti Collettivi Nazionale di Lavoro e territoriale sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali più rappresentative a livello nazionale;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1
Oggetto e finalità della Convenzione

Ai sensi delle Disposizioni approvate con Delibera di Giunta regionale n.620 del 18/05/2020, la presente Convenzione ha ad oggetto la realizzazione di tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione (d'ora in poi "Tirocini"), in favore delle persone prese in carico dal servizio sociale professionale o dai servizi sanitari competenti che necessitano di percorsi personalizzati di sostegno, consulenza, orientamento ai fini dell'inclusione socio-lavorativa e dell'acquisizione di autonomia personale. I Tirocini di cui alla presente Convenzione costituiscono una misura di attivazione sociale, espressamente finalizzata a sostenere processi di empowerment e autonomia a livello personale, familiare e sociale e non sono configurabili come rapporti di lavoro.
Destinatari dei Tirocini di cui alla presente Convenzione sono le persone appartenenti ai nuclei beneficiari percettori di Assegno di Inclusione (AdI), nonché i nuclei familiari e gli individui in simil condizioni di disagio economico (ISEE ≤ € 9.360,00) per i quali sussiste una presa in carico sociale, residenti o dimoranti in Toscana già in carico ai servizi sociali o ai servizi sanitari territoriali di cui alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" e alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40

“Disciplina del servizio sanitario regionale”, compresi:

- minori di età superiore ad anni 16 (sedici), anche minori stranieri non accompagnati;
- neo-maggiorenni accolti negli “Appartamenti per l'autonomia per adolescenti e giovani” di cui all'Allegato B del Regolamento 9 gennaio 2018, n. 2/R;
- richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale in carico al sistema di accoglienza di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142 così come modificato dal Decreto Legislativo 4 ottobre 2018, n. 113;
- persone vittime di violenza in carico ai servizi di cui alla LR 59/2007, “Norme contro la violenza di genere”.

Articolo 2
Obblighi del soggetto promotore

Il Soggetto promotore garantisce la qualità e l’efficacia dei Tirocini e il rispetto della normativa e degli obblighi previsti nel progetto personalizzato e nella presente Convenzione.
In particolare il Soggetto promotore:

a) predispone per ciascun tirocinante il progetto personalizzato di Tirocinio, tenendo conto di quanto indicato all’art. 7, commi 4 e 6, delle Disposizioni;
b) nomina un proprio tutor, che coadiuvi la figura del case-manager di cui all’art.9 delle Disposizioni;
c) garantisce la qualità e l’efficacia del tirocinio e il rispetto della normativa e degli obblighi previsti nel progetto personalizzato di Tirocinio e nella convenzione;
d) fornisce al soggetto ospitante una informativa preventiva circa le Disposizioni regionali applicabile al tirocinio;
e) supporta il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e gestione delle procedure amministrative;
f) segnala al soggetto ospitante eventuali elementi di irregolarità rispetto alle Disposizioni regionali, agli obblighi previsti nella convenzione e agli obiettivi e modalità attuative indicate nel progetto personalizzato di Tirocinio;
g) effettua la verifica dei requisiti di accesso dei tirocinanti e cura il monitoraggio in itinere il percorso avvalendosi di questionari, griglie di valutazione, ecc.;
h) sulla base della valutazione del soggetto ospitante e del servizio competente alla presa in carico, predispone la relazione finale, che costituisce documentazione utile nell’ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze di cui agli articoli da 66 quinquies a 66 nonies del Regolamento Regionale 47/R del 2003, con le modalità di cui all’art. 6, comma 4 e comma 6, delle Disposizioni.

Articolo 3
Obblighi del Soggetto ospitante

II Soggetto ospitante collabora con il Soggetto promotore e con l'Ente che ha in carico il tirocinante nella realizzazione dei singoli progetti di tirocinio.
In particolare, il Soggetto ospitante è tenuto ai seguenti obblighi:

a) provvedere all’invio della comunicazione obbligatoria prevista dall’articolo 9 bis, comma 2, del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608 e ss.mm. e i.i.;
b) nominare un tutor aziendale, in possesso delle esperienze e competenze professionali adeguate, per garantire il raggiungimento degli obiettivi e la valutazione del Tirocinio, per tutta la durata del Tirocinio;
   attraverso la figura del proprio tutor aziendale, curare la regolare e puntuale tenuta del registro delle presenze del tirocinante, di cui è responsabile;
c) collaborare a monitorare il raggiungimento degli obiettivi formativi/terapeutico-riabilitativi e di autonomia, attraverso colloqui periodici con il tirocinante, con il tutor nominato dal Soggetto promotore e con il case manager;
d) al termine del Tirocinio, sottoscrivere la relazione finale predisposta dal Soggetto promotore;
e) assicurare al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008, nonché garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto;
f) comunicare in forma scritta al Soggetto promotore e all'Ente che ha in carico il tirocinante le eventuali variazioni inerenti il progetto personalizzato (cambiamento della sede del tirocinio, variazioni di orario, sostituzione del tutor, ecc.);

g) concordare con il Soggetto promotore e l'Ente che ha in carico il tirocinante l'eventuale cessazione anticipata del Tirocinio;
h) comunicare al Soggetto promotore e all'Ente che ha in carico il tirocinante l'eventuale perdita dei propri requisiti previsti dalle Disposizioni.

Articolo 4

Obblighi dell'Ente titolare della funzione di presa in carico

L'Ente competente alla presa in carico garantisce e vigila che lo svolgimento del Tirocinio sia coerente col percorso di attivazione, riabilitazione e inclusione sociale, individuando le modalità più idonee per assicurare condizioni di benessere nello svolgimento del progetto personalizzato, compatibilmente con le caratteristiche ed i bisogni della persona risultanti dalla valutazione sociale e sociosanitaria, in relazione al contesto ambientale.
L'Ente che ha in carico il tirocinante individua altresì una figura professionale con compiti di case-manager, che deve:

- individuare il Soggetto ospitante il Tirocinio, in raccordo con il Soggetto promotore, se necessario, anche avvalendosi della collaborazione dei Centri per l'impiego della Regione Toscana;
- collaborare alla predisposizione del progetto personalizzato di Tirocinio, garantendone la coerenza con il PAP definito in sede di presa in carico, in modo particolare nel caso in cui l'Ente non coincida con il Soggetto promotore;
- farsi carico del percorso individuale attivato con il Tirocinio e seguire il tirocinante in ogni sua fase, coordinare le diverse fasi di esecuzione del Tirocinio facendosi da tramite tra le esigenze e i bisogni del tirocinante e le esigenze del Soggetto ospitante, rapportandosi con il tutor aziendale e con il Soggetto promotore, così da favorire il percorso di inserimento all'interno del contesto lavorativo e sostenere il percorso di inclusione sociale e di autonomia personale della persona in carico;
- essere il referente del Soggetto ospitante e del Soggetto promotore per le problematiche che dovessero verificarsi durante il Tirocinio;
- effettuare colloqui periodici con il tirocinante e con il tutor aziendale al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi formativi/terapeutico-riabilitativi e di autonomia;
- verificare la buona tenuta del registro presenze da parte del Soggetto ospitante;
- verificare gli esiti formativi e di inclusione sociale, avvalendosi di questionari, griglie di valutazione, ecc.;
- se non agisce anche come Soggetto promotore, partecipare e collaborare alla predisposizione della relazione finale;
- se non agisce anche come Soggetto promotore, segnalare allo stesso eventuali elementi di irregolarità rispetto alla normativa regionale, agli obblighi previsti nella convenzione e agli obiettivi e modalità attuative indicate nel progetto personalizzato di Tirocinio.

Articolo 5
Diritti e doveri del tirocinante

Durante lo svolgimento del Tirocinio, il tirocinante è tenuto a:

a) svolgere le attività previste dal Progetto personalizzato di Tirocinio seguendo le indicazioni del case manager e del tutor, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati e rispettando l'ambiente di lavoro;
b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e le altre disposizioni indicate dal Soggetto Ospitante;
c) mantenere la necessaria riservatezza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi produttivi acquisiti nel corso del tirocinio;
d) partecipare a momenti di verifica in itinere e finale, rendendosi disponibile a compilare questionari, ecc.;
e) redigere, con il supporto del case manager e del tutor del Soggetto ospitante, una relazione finale sull'esperienza di tirocinio.

Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento previo confronto con il case manager.
Il tirocinante deve essere obbligatoriamente assicurato contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail e per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicurativa.
Al termine del Tirocinio il tirocinante può richiedere al centro per l'impiego della Regione Toscana la registrazione dell'esperienza di tirocinio nel libretto formativo del cittadino.

Articolo 6

Copertura assicurativa

Il costo della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail e per la responsabilità civile verso terzi per i tirocini oggetto della presente Convenzione è sostenuto da:

x Soggetto promotore *SdS Amiata Senese e Vald'Orcia-Valdichiana Senese*
□ Soggetto ospitante *(specificare denominazione .....)*
□ Ente che ha in carico il tirocinante *(specificare denominazione.....)*
□ Altro soggetto *(specificare denominazione .....)*

Le coperture assicurative devono comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede del Soggetto ospitante o dell'Ente competente per la presa in carico, comunque rientranti nel progetto personalizzato. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi, al Soggetto promotore e all'Ente che ha in carico il tirocinante, nel caso non coincida con il Soggetto promotore.

Articolo 7
Indennità

Il tirocinante percepisce una indennità di partecipazione (d'ora in poi "indennità") che costituisce un sostegno di natura economica finalizzato all'inclusione sociale, all'inclusione attiva, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione, secondo quanto previsto dal PAP e indicato nel progetto personalizzato di Tirocinio. L'indennità è di importo non superiore a 500 euro mensili e viene erogata alla persona, previa dimostrazione dell'effettiva partecipazione ricavabile dal registro delle presenze di cui all'art. 9, comma 3, lett. f) delle Disposizioni, sulla base delle ore realmente effettuate il cui importo orario onnicomprensivo è pari ad euro 4,00.
Dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (art. 50, D.P.R. n. 917/1986 TUIR) e, in quanto erogata all'interno degli obiettivi di empowerment e autonomia previsti dal PAP e indicati nel progetto personalizzato di Tirocinio, non rientra nella categoria di sussidi corrisposti a titolo assistenziale.
Il costo dell'indennità per i Tirocini di cui alla presente Convenzione è sostenuto da:
□ Ente che ha in carico il tirocinante *(specificare denominazione.....)*
x Soggetto promotore *SdS Amiata Senese e Vald'Orcia-Valdichiana Senese*
□ Soggetto Ente ospitante *(specificare denominazione.....)*
□ Altro soggetto *(specificare denominazione.....)*

Articolo 8
Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha durata dal._____ al _____ ed è rinnovabile previo assenso formalizzato dalle parti entro la sua scadenza.

Articolo 9
Recesso

Il Soggetto ospitante può recedere unilateralmente dal singolo tirocinio, previo confronto con il case manager, nei seguenti casi:

- comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del progetto personalizzato
- reiterato mancato rispetto da parte del tirocinante delle norme in materia di sicurezza.

Il Soggetto promotore può recedere unilateralmente nel caso in cui il Soggetto ospitante non riesca a garantire il regolare svolgimento del tirocinio, o nel caso in cui il tirocinante non segua reiteratamente le indicazioni del tutor o non rispetti, deliberatamente, quanto previsto dal progetto personalizzato di tirocinio.
Il recesso dovrà essere comunicato all'altra parte e al tirocinante in forma scritta.
Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento previo confronto con il case manager.

Art.10
Trattamento dati personali

Qualora le attività susseguenti alla presente Convenzione comportino il trattamento di dati personali, le parti vi provvederanno in qualità di autonomi titolari, trattando i dati strettamente adeguati, pertinenti e limitati unicamente per le finalità di cui al precedente art. 1, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi compreso quanto previsto in merito all'adozione delle misure di

sicurezza adeguate. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti degli interessati.

A tal fine le Parti si impegnano a che:

- i dati personali che saranno forniti per le finalità della presente Convenzione siano esatti e corrispondano al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei;
- i dati personali siano conservati in forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità di cui al citato art. 1;
- ciascuna Parte, in qualità di titolare, provveda ad individuare il proprio personale autorizzato e ad istruirlo, dandone informazione all'altra parte;
- ciascuna Parte possa trattare e registrare i dati ad essa comunicati per le finalità del presente protocollo;
- gli interessati possano esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento UE/2016/679 presso ciascuna delle Parti, che ne definiranno le modalità di esercizio, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 11
Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia e alle Disposizioni approvate con Delibera di Giunta regionale n.620 del 18/05/2020.

Letto, approvato e sottoscritto,

Luogo e data Montepulciano,

Per il soggetto promotore / Ente competente per la presa in carico

Dottor Marco Picciolini

Direttore della SdS Amiata Senese e Vald'Orcia-Valdichiana Senese

Timbro e firma

_____

Per il soggetto ospitante

Timbro e firma

_____